

SERVIZIO LAVORO E GESTIONE RISORSE UMANE

Circolare n. 171/21 dell'1-12-2021

Minimali e massimali Inail per collaborazioni e dirigenti

Come ogni anno, l'INAIL ha fornito con propria Circolare n. 32 del 23-11-2021, ha comunicato i valori del minimale e del massimale per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL che, ricordiamo, sono utili al fine della determinazione degli importi di minimali e massimali da prendere a riferimento per il pagamento dei premi corrisposti per i collaboratori coordinati e continuativi e per i dirigenti.

La rideterminazione dei valori **decorre dal 1° gennaio 2021** anziché, come di regola, dal 1° luglio.

Ciò in quanto il sistema di rivalutazione di tali limiti, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 38/00, prevede che la rivalutazione stessa abbia effetto dall'inizio dell'anno qualora si verifichi una variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto a quella presa a riferimento per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell'art. 20 (anno 2011); con delibera n. 203/2021, l'Inail ha rilevato una variazione pari al 12,47% tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2020 rispetto a quella del 2011, ultimo anno in cui è stata effettuata la rivalutazione. Pertanto, la rivalutazione delle rendite ha decorrenza 1° gennaio 2021 ed è del 4,9% rispetto ai valori fissati nel 2011.

Non si applica, invece, per l'anno 2021, la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT, bensì opera la suddetta previsione.

Pertanto, i minimali e massimali annui del settore industria dal 1° gennaio 2021 sono i seguenti:

- LIMITE MINIMO EURO 17.448,90;
- LIMITE MASSIMO EURO 32.405,10.

Il valore dei minimali e massimali industria sono determinanti, oltre che ai fini delle prestazioni, per la determinazione di diversi valori convenzionali su cui calcolare i premi Inail.

A tal fine si ritiene utile proporre i principali valori convenzionali collegati alla modifica dei minimali e massimali di rendita del settore industria.

a) Lavoratori di area dirigenziale

Il suddetto massimale di rendita costituisce (art.4, comma 1, Dlgs 38/2000) la retribuzione convenzionale, a partire dal 01/01/2021, base imponibile per il calcolo del premio dovuto all'INAIL per i lavoratori di area dirigenziale.

Il **valore convenzionale giornaliero è fissato in euro 108,02**. Il valore convenzionale mensile si ottiene moltiplicando per 25 quello giornaliero. La retribuzione imponibile in caso di frazione di mese si ottiene moltiplicando il valore giornaliero per i giorni effettivamente lavorati/retribuiti.

In sintesi, i valori sono i seguenti:

Retribuzioni imponibili Inail dall'1-1-2021 area dirigenziale:

- Valore giornaliero: € 108,02
- Valore mensile: € 2.700,43

Per i **lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time** l'imponibile convenzionale orario si ottiene dividendo il valore giornaliero per 8 e successivamente moltiplicandolo per l'orario previsto dal contratto a tempo parziale. Il valore convenzionale orario, di conseguenza, è pari a euro 13,50 (108,02: 8).

b) Lavoratori parasubordinati (cococo / amministratori)

Ai fini della determinazione dei premi relativi ai collaboratori coordinati e continuativi, l'art.5, comma 4 Dlgs 38/2000 prevede che la base imponibile sia costituita dai compensi effettivamente percepiti, nei limiti del minimale e del massimale di rendita.

Come visto sopra il minimo annuale è pari a € 17.448,90 e il massimo annuale è pari a € 32.405,10 (per ottenere il valore convenzionale mensile si divide per 300 il valore annuo e poi lo si moltiplica per 25). I citati limiti annui sono riducibili soltanto a mese: si dovrà cioè conteggiare l'eventuale frazione di mese come mese intero.

In sintesi, i nuovi valori sono i seguenti:

Retribuzioni imponibili Inail dall'1-1-2021 lavoratori parasubordinati:

- Minimale mensile € 1.454,08
- Massimale € 2.700,43
-

c) Lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento (stage) - soggetti "svantaggiati"

A seguito dell'aggiornamento dei valori di rendita, anche per questi soggetti deve essere preso a riferimento per il pagamento dei premi INAIL il nuovo minimale di rendita del settore industria.

In sintesi, i nuovi valori sono i seguenti:

Retribuzioni imponibili Inail dall'1-1-2021 tirocinanti e svantaggiati:

- Valore giornaliero: € 58,16
- Mensile: € 1.454,08

I minimali di rendita del settore industria sin qui analizzati, costituiscono riferimento anche per la determinazione dei premi INAIL nei seguenti casi:

- ❖ Allievi di corsi di istruzione professionale;
- ❖ Detenuti ed internati per "attività occupazionale", che lavorano per conto di ditte concessionarie di manodopera o per conto di imprese private;
- ❖ Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- ❖ Lavoratori in P.I.P. (progetti di inserimento professionale);
- ❖ Lavoratori inseriti in borse lavoro.